



M. CARTABIA, L. VIOLANTE, *Giustizia e mito: con Edipo, Antigone e Creonte: [per indagare i dilemmi del diritto continuamente riaffioranti nelle nostre società]*, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 174*.

A un osservatore poco incline all'approfondimento, il mondo della letteratura – nel caso di specie quello delle tragedie greche – e il mondo del diritto potrebbero palesarsi come molto distanti. Così non è, giacché le tragedie greche prese in considerazione, ma più in generale l'uomo come archetipo, è immerso nel diritto. Proprio il diritto accompagna tutte le stagioni della sua vita e, volente o nolente, anche ogni sua scelta, che è dunque regolata dal diritto. Sofocle, celebre autore dell'antica Grecia, è talmente consapevole di ciò, da proiettare tale convincimento nelle sue opere.

Il volume *ivi* in commento è il frutto dell'incontro di due visioni offerte dai due autori su alcune celebri opere del tragediografo greco del V secolo a.C., l'Antigone e l'Edipo Re. Da un lato Marta Cartabia, vice presidente della Corte costituzionale, dall'altro Luciano Violante, uomo delle Istituzioni. Entrambi offrono una rilettura dei due grandi classici sopracitati, con l'obiettivo di mostrarne l'attualità rispetto al mondo della contemporaneità, tanto nella dimensione politica quanto in quella giuridica.

Nell'accettare l'invito a riflettere su tali dimensioni, i due autori ragionano sul loro sapere e ruolo, attraverso il ricorso alla lente del mondo della mitologia greca e della letteratura, senza però voler proporre nuove visioni e/o interpretazioni rispetto al campo della drammaturgia.

L'opera è articolata in quattro momenti: il primo è una riflessione introduttiva a quattro mani, la seconda e la terza rappresentano due distinte analisi, rispettivamente incentrate l'una sull'Edipo re, l'altra sull'Antigone, mentre nella quarta e ultima parte – a mo' di intervista – i due autori rispondono ad alcune domande.

* Contributo sottoposto a *peer review*.

Nel commento offerto da Marta Cartabia, l'A. riflette su alcuni elementi giuridici che promanano dalla tragedia di Edipo. Tanto sui reati di parricidio e incesto, che si ripercuotono irrimediabilmente sul suo ruolo di governante, quanto sul legame tra verità e giustizia. Rispetto al primo binomio, benché commessi dal protagonista, i due atti costituiscono fattispecie di reato che difettano dell'elemento doloso e di quello colposo, ma sono comunque in grado di riverberare effetti nefasti nell'ambito familiare e nell'ambito politico. Edipo, pur scevro di quelle caratteristiche dell'uomo meschino e corrotto, si macchia di gravi delitti. Egli è un monito per gli antichi e per i moderni: qualsiasi uomo in qualsiasi forma di governo e regime politico – anche in quelli democratici – non è esente dall'incorrere in degenerazioni derivanti da eccessi. Edipo è artefice ignaro del proprio destino, diviene imputato perché presunto colpevole, condannato da se stesso perché ha commesso quei delitti. Simultaneamente inquirente e giudice. Incardina su di sé non solo il potere esecutivo e legislativo, ma altresì quello giudiziario. Essendo però uomo retto, è ancora più inflessibile e rigido nel pronunciamento e nell'esecuzione della sentenza.

La ricerca di giustizia che attanaglia Edipo e tutto il genere umano non si esaurisce con il passare dei secoli, anche se declinata nei vari ordinamenti a democrazia pluralista attraverso una serie di principi e garanzie che caratterizzano l'amministrazione della giustizia stessa. Ed è in questa evoluzione che trovano genesi principi importanti come quello del bilanciamento tra diritti ed esigenze contrapposte, tra diritti individuali ed esigenze collettive, in perfetto connubio con la capacità dei giudici, secondo l'A. caratterizzati da "virtù intellettuali" di ispirazione salomonica, di dirimere le questioni che vengono loro sottoposte. Proprio in ragione di ciò, diventa essenziale il ruolo assunto dal diritto nella gestione e nella risoluzione di eventuali conflitti che si palesano, così come il ruolo assunto dal potere giudiziario e, ancor di più dalle Corti costituzionali che esercitano un "vaglio critico di giustizia" (cit. p. 138).

Emerge dunque lampante, sia nell'opera sia nell'evoluzione successiva, un'esigenza chiarificatrice che segua la via dell'accertamento della verità. Tale via procedurale si differenzia a seconda della forma di regime politico presa in considerazione, dal momento che sussiste una diversa finalità tra regimi dispotici, autoritari e democratici, anche per quanto riguarda il processo penale e le finalità perseguite. Se nelle prime due tipologie è importante l'affermazione di una verità orientata e predeterminata, nella terza invece l'obiettivo non è l'accertamento di una verità generica, quanto piuttosto l'accertamento della verità processuale. La distanza tra le predette verità è direttamente proporzionale alla distanza sussistente tra *ius* e *lex* che caratterizza anche l'altra tragedia ripresa dal secondo co-autore, Luciano Violante. Pertanto, sia nell'Edipo Re, sia nell'Antigone, l'unica soluzione è lo scontro e la scomparsa di uno dei due antagonisti, il cui corollario altro non è che la prevalenza di uno tra diritto naturale e diritto positivo,

tra legge divina e legge umana.

Nel passaggio dall'età antica all'età moderna, dal mito alla realtà, la soluzione ai conflitti sociali è affidata a organi caratterizzati da terzietà e imparzialità, la cui origine è ricondotta nella letteratura greca, ma anche nella storia, all'areopago, ossia un collegio giurisdizionale dell'Antica Grecia. Dopo l'istituzione dei tribunali sono state introdotte ulteriori garanzie, come quelle del contraddittorio, dall'esame delle prove, finalizzate alla ricostruzione quanto più prossima della verità dei fatti accaduti. E solo una volta che si giunge alla verità processuale, si può procedere alla condanna, non il contrario (come accade invece nell'Edipo Re). Il necessario e naturale processo evolutivo fa perdere quel *quantum* di teatralità insito negli organi giurisdizionali primitivi.

Inoltre, l'estrema attualità e umanità delle due tragedie prese in considerazione riguarda non solo l'assenza di un *deus ex machina* che scioglie i nodi degli avvenimenti, tipico di molteplici drammaturgie che riprendono la mitologia classica – tra l'altro nell'Edipo re l'unico intervento di natura divina è solo peggiorativo –, ma riguarda anche problematiche politiche e giuridiche. Nell'Antigone sofoclea, nella cui ricostruzione Luciano Violante mette in evidenza tutte le contrapposizioni che si manifestano nel corso dell'opera, il conflitto è ancora più evidente ed esacerbato. Antigone e Creonte, i due antagonisti, sono in realtà una incarnazione: l'una dell'individuo, l'altro dello Stato, l'una della legge, l'altro della giustizia, l'una del diritto naturale, l'altro del diritto positivo. Antigone è intenzionata a dare sepoltura al corpo del fratello Polinice, rispettando una legge non scritta (*àgrapta kasphalê theôn nòmina*), ma così facendo contravviene al dettato del sovrano Creonte. Quest'ultimo, avuta notizia della violazione compiuta dalla promessa sposa del proprio figlio, non può far altro che condannarla a morte, ignaro che tale decisione si ritorcerà contro di lui e contro la sua stessa famiglia.

Nella ricostruzione della vicenda, Violante, benché riconosca le caratteristiche positive presenti in Antigone – assimilata a una vera e propria eroina, capace di compiere un sacrificio estremo pur di tumulare il fratello esanime – opera al tempo stesso una rivalutazione di Creonte. Quest'ultimo, difatti, oltre a essere il vero e rigoroso reggitore dello Stato, è anche un governante responsabile nonché un innovatore e un modernizzatore, che si contrappone a colei che incarna l'opposizione, caratterizzata dall'avanzare soluzioni semplici e lineari, dall'assumere decisioni superficiali con estrema facilità. Tutte caratteristiche che mal si conciliano con la gestione della cosa pubblica. Per l'A. sembra emergere preponderante in Antigone una visione arcaica e tradizionale, mentre in Creonte sembra essere presente una visione moderna e quanto più democratica.

Più in generale, in entrambe le opere, riprese dai due Autori, emerge dunque tutta la complessità della concezione giuridica e della giustizia, trasposta ai giorni nostri. Proprio il concetto di giustizia si palesa come l'elemento portante del discorso, originato nel

mondo antico e declinato nel mondo contemporaneo, ma tuttora incapace di ristabilire l'ordine precedente. Nonostante il percorso evolutivo affrontato nei vari ordinamenti attraverso molteplici istituti e normative, sebbene sia più frequente che le vittime ottengano giustizia, non è altrettanto comune che anche i colpevoli trovino adeguate forme di rieducazione. A tal ragione e solo per alcune e specifiche fattispecie di reato, sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di individuare eventuali ulteriori tipologie di sanzioni, tipiche di altri ordinamenti, che evitino di considerare esclusivamente la detenzione e la privazione della libertà personale, ma siano finalizzate all'attuazione di quel principio costituzionale per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3 Cost.).

Giuliaserena Stegher